SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM

Art. 1

L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e' soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla data del 18 luglio 1992 e con le modalita' previste dal presente decreto. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, al quale sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, restano in carica gli organi liquidatori nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 luglio 1992.

Versione in vigore dal 20 ottobre 1992, non più in vigore dal 20 dicembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM
Estremi	Decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/soppressione-dell-ente-partecipazioni-e-finanziamento-industria-414-1992/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it